

Che in virtù d'atto del ventiquattro Agosto
mille novecento quattro, rogato da me Notaio,
registrato il sei settembre successivo
al N. 104. le Sigg. Emmanuela e Marianna
Priolo riconoscevano e confessavano che tut-
ti i vani soprastanti a quelli di pianteremo
appartenti all'eredità di Angela Bruno
e di Filippo Priolo furono affittati con
sumaro proprio del Sig. Lucrezio Priolo, a cui perciò
esclusivamente s'appartenevano, però questi
dovendo pagare alle dette sue figlie l'aria sopra
stante ai cennati vani di pianteremo, ad ogni
re qualsiasi occasione di litigio per lo valutarlo
ne dell'aria medesima, addi veniva a cedere
alle Sigg. Emmanuela e Marianna Priolo, che in compra ac-
ceonavano i cennati vani soprastanti al pianteremo
per il prezzo di lire due mila ottocento ottantatre e
centesimi settantatré, che le Sigg. Emmanuela e
Marianna Priolo si obbligavano di pagare solidal-
mente al Sig. Lucrezio Priolo, nel di lui domicilio
qui in Palermo, in tre eguali soluzioni, a cominciare
dal trentuno Agosto mille novecento cinque o con
di seguito di anno in anno sino al pagamento
della terza rata, con esplicita convenzione
che anch'esso ne produce l'interesse al paga-

mento di una sola rata, il Sig. Priolo era
nel diritto di precludere l'intero prezzo di
vendita in unica volta dovendosi ritenere in
tal caso come se la dilazione non fosse stata accor-
data.

Che non avendo le Sigg. Emmanuela e Marianna
Priolo pagato nei termini sopra stabiliti
le predette lire due mila ottocento ottantatre e
centesimi settantatré, né tampoco i corri-
spondenti interessi al cinque per cento, il Sig.
Lucrezio Priolo, stanco per il lungo attendere,
si era già deciso di procedere all'ipotesi
dei sudescritti vani da lui venduti, avvalendosi
di dell'ipoteca convenzionale su di essa avvenuta
il cinque settembre mille novecento quattro,
Vol. 548 N. 6455 d'ordine, ma per evitare un
lungo e dispendioso giudizio e tanto per parte
alle Sigg. Emmanuela e Marianna Priolo non ben volenti
pagare il prezzo di cui sopra per gli stessi vani, dei quali
per la loro particolare disposizione, non può farsi al-
tro uso che di locanda, le parti di comune e reciproco
accordo sono addiventate allo stipula del presente
nuovo atto, formante unico contratto con la
superiore narrativa, mediante il quale le Sigg.
Emmanuela e Marianna Priolo, autorizzate